COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 07 /2018

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018**.

L'anno 2018 il giorno diciannove del mese di Febbraio, alle ore 17.15, convocato con le prescritte modalità e nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

	COGNOME E NOME	SINDACO E/O CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	GIANNETTA DOMENICO	SINDACO	X	
2	VINCENZO BARCA	VICE SINDACO	X	
3	MARGHERITA MAZZEO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
4	MARIA ELISABETTA SCERRA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
5	ELEONORA BELLANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
6	DOMENICANTONIO CORRONE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
7	VINCENZO FRISINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
8	ROCCO MARTINO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
9	ANTONINO SALADINO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
10	BRUNO BARILLARO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
11	MARIA GRAZIA ARNESE	CONSIGLIERE COMUNALE		X
12	MARIA FRANCESCA PELLEGRINO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
13	FIORENTINO RIGANO'	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
		TOTALE PRESENTI E ASSENTI	N. 11	N. 02

Seduta ordinaria di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti prot. n. 1416 del 14.02.2018, notificati a tutti i consiglieri.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Il Presidente del Consiglio comunale

Frisina Vincenzo, constatata la legalità dell'adunanza, introduce l'argomento in oggetto.

Rileva che dopo l'appello iniziale e nel corso della seduta, si è allontanata il Consigliere Pellegrino permanendo il numero legale.

Cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco relaziona in merito all'oggetto riportandosi agli atti depositati. In particolare illustra criteri generali e tariffe redatte anche a seguito di proiezioni operate unitamente ai competenti Uffici comunali.

Interviene il **Vice Sindaco**. Si sofferma sui risultati raggiunti evidenziando una generalizzata diminuzione delle tariffe ed una maggiore attenzione rivolta alle famiglie, specie quelle numerose.

Interviene il Consigliere **Mazzeo**. Chiede di conoscere, a titolo esemplificativo, diminuzioni previste per bar – discoteche pub.

Replica il **Vice Sindaco** affermando che sono previste minime riduzioni e riportandosi agli atti depositati.

Interviene il **Sindaco** per rivendicare gli ottimi risultati raggiunti anche grazie alla collaborazione della cittadinanza

Interviene il Consigliere **Mazzeo** per dichiarazione di voto. Preannuncia astensione perché, a suo dire, non sarebbero state effettuate scelte politiche in merito ed in ogni caso, si poteva fare di più, pur riconoscendo i risultati raggiunti.

Interviene il Consigliere **Barillaro** per dichiarazione di voto. Preannuncia voto contrario.

Conclusi gli interventi il Presidente invita i consiglieri a procedere alla votazione del punto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi come sopra succintamente riportati

Premesso che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Considerato che:
i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato';

continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.L. n° 504/1992;

le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato, nell'ambito della disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con delibera C.C. n. 17 del 08.09.2014;

Visto il Piano Finanziario TARI per l'esercizio 2018 approvato in data odierna con precedente delibera C.C. n. 06;

Considerato che il Piano Finanziario anzidetto è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n° 158/1999 e che dallo stesso emerge un totale costi da coprire pari ad € 603.505,19;

Rilevato in particolare che:
la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli stessi per il 44,797% alla parte fissa e per il 55,203% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono collegabili all'86,87% alle utenze domestiche e al 13,13% alle utenze non domestiche;

i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile delle tariffe, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, sono individuati secondo il seguente criterio:

- per le **utenze domestiche** sono utilizzati
  - i coefficienti Ka (di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare) di cui alla Tabella 1A del citato allegato, 1 senza alcuna variazione;
  - i coefficienti Kb (proporzionali di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare) nella misura minima prevista dalla Tabella 1B dello stesso allegato 1;
- per le **utenze non domestiche** sono utilizzati per la parte fissa i coefficienti di produttività Kc minimi previsti sempre dall'allegato 1, e per la parte variabile i coefficienti Kd minimi aumentati nella misura del 82,14% dello scarto tra minimo e massimo, salvo che per le categorie n. 17, 22, 24, 25, 26 e 27 per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi con

abbattimento ulteriore del 50%, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Per le utenze giornaliere, fermo restando i criteri anzidetti, è stata prevista la percentuale di aumento del 100%.

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe Tari per l'esercizio 2018;

Richiamato il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) che estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, disponendo testualmente che: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*.";

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 24, co. 3 del Regolamento TARI**:**
la tassa è liquidata in tre rate quadrimestrali, comprensive del tributo provinciale, aventi scadenza il 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

la liquidazione degli acconti è effettuata, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile;

Visto il comma 169 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che "*gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visto il comma 3 dell'articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla norma al comma 169 sopra richiamato disponendo che: " *omissis Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.",*

Visto l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 che differisce al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto, altresì, il nuovo Decreto del Ministro dell'Interno del 09.02.2018 che stabilisce un ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale vigente;

Con votazione palese il cui esito di seguito si riporta:

presenti	dieci	(n. 10)
favorevoli	sette	(n. 07)
astenuti	uno	(n. 01 - Mazzeo)
contrari	due	(n. 02 – Barillaro; Riganò;)

DELIBERA

La narrativa che precede fa parte integrante della presente deliberazione

1. di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe TARI 2018:

Ripartizione costi: costi totali € 603.505,19 di cui costi fissi € 270.351,84 e costi variabili € 333.153,35; la ripartizione tiene inoltre conto della quota di € 10.806,32 quale Riduzione RD ut. Domestiche, portata in detrazione dei costi variabili riferiti alle utenze domestiche ed in aumento degli stessi costi variabili riferiti alle utenze non domestiche:

			% sul totale costi
Utenze Domestiche	Costi fissi da piano finanziario	€ 234.854,64	86,87%
	Costi variabili (riduzione di € 10.806,32)	€ 278.603,99	86,87% (tenuto conto della

			riduzione)
	Totale costi	**€ 513.458,63**	86,87%
Utenze non Domestiche	Costi fissi da piano finanziario	€ 35.497,20	13,13%
	Costi variabili (aumento di € 10.806,32)	€ 54.549,35	13,13% (tenuto conto dell'aumento)
	Totale costi	**€ 90.046,55**	13,13%
Tali costi inglobano le seguenti riduzioni (Art. 18-19 Regolamento TARI): Riduzioni quota fissa € 9.102,11 Riduzioni quota variabile € 12.689,99			

2. di approvare per l'anno 2018 le tariffe per l'applicazione della TARI come sotto riportate:

UTENZE DOMESTICHE				
Tipologia	Tariffe		Coefficienti usati	
	Fissa	Variabile	Ka (SUD)	Kb (Minimo)
Famiglia 1 componente	0,955	50,32	0,81	0,60
Famiglia 2 componente	1,108	117,42	0,94	1,40
Famiglia 3 componente	1,202	150,97	1,02	1,80
Famiglia 4 componente	1,285	184,52	1,09	2,20
Famiglia 5 componente	1,297	243,24	1,10	2,90
Famiglia 6 o più componenti	1,250	285,17	1,06	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria (Comuni > 5000 abitanti)	Tariffe		Coefficienti usati	
	Fissa	Variabile	Kc (Sud-Min)	Kd Sud
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,852	1,725	0,450	5,232
02. Cinematografi, teatri	0,624	1,287	0,330	3,902
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,681	1,245	0,360	3,775
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,192	2,100	0,630	6,368
05. Stabilimenti balneari	0,662	1,591	0,350	4,825
06. Esposizioni, autosaloni	0,643	1,543	0,340	4,681
07. Alberghi con ristorante	1,911	3,897	1,010	11,820
08. Alberghi senza ristorante	1,608	3,015	0,850	9,143
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,703	3,071	0,900	9,313
10. Ospedali	1,627	3,857	0,860	11,698
11. Uffici, agenzie, studi professionali	1,703	3,255	0,900	9,871
12. Banche e istituti di credito	0,908	2,124	0,480	6,442
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,608	3,123	0,850	9,471
14. Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,911	4,103	1,010	12,445
15. Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,060	2,455	0,560	7,446
16. Banchi di mercato beni durevoli	2,252	4,594	1,190	13,933
idem utenze giornaliere	4,504	9,188	2,380	27,865
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista,	2,252	1,723	1,190	5,225
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,457	2,868	0,770	8,697

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,722	3,749	0,910	11,371
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,624	2,405	0,330	7,294
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,852	2,432	0,450	7,376
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,434	4,934	3,400	14,965
idem utenze giornaliere	12,868	9,869	6,800	29,930
23. Mense, birrerie, amburgherie	4,825	16,405	2,550	49,753
24. Bar, caffè, pasticceria	4,844	3,709	2,560	11,250
idem utenze giornaliere	9,689	7,419	5,120	22,500
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,952	2,259	1,560	6,850
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,952	2,270	1,560	6,885
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,364	6,418	4,420	19,465
28. Ipermercati di generi misti	3,122	7,350	1,650	22,292
29. Banchi di mercato generi alimentari	6,339	21,387	3,350	64,861
idem utenze giornaliere	12,678	42,774	6,700	129,723
30. Discoteche, night club	1,457	4,951	0,770	15,014

3. di dare atto che:
   a) i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile delle tariffe, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, sono individuati secondo il seguente criterio:
   - per le **utenze domestiche** sono utilizzati
     - i coefficienti Ka (di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare) di cui alla Tabella 1A del citato allegato 1, senza alcuna variazione;
     - i coefficienti Kb (proporzionali di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare) nella misura minima prevista dalla Tabella 1B dello stesso allegato 1;
   - per le **utenze non domestiche** sono utilizzati per la parte fissa i coefficienti di produttività Kc minimi previsti sempre dall'allegato 1, e per la parte variabile i coefficienti Kd minimi aumentati nella misura del 82,14% dello scarto tra minimo e massimo, salvo che per le categorie n. 17, 22, 24, 25, 26 e 27 per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi con abbattimento ulteriore del 50%, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Per le utenze giornaliere, fermo restando i criteri anzidetti, è stata prevista la percentuale di aumento del 100%.

   b) si applicano le riduzioni di cui agli att. 18 - 19 - 20 - 21 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI;

   c) la riduzione di cui all'art. 21, comma 2, relativa alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota compresa tra il 20% e il 50% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata, è prevista nell'anno 2018 in misura pari al 38,71% dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti differenziati con le Società di filiera risultanti a consuntivo 2017, per un importo di € 10.806,32;

   d) in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;

   e) continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.L. n° 504/1992, sull'importo del tributo;

f) le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

4. di dare altresì atto che:
   - la presente deliberazione sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011;
   - copia della presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5. di rendere, con separata e successiva votazione, riportante il medesimo risultato di cui sopra, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line per la durata di quindici gironi consecutivi.

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA, 2

Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

PARERI D.LGS. N. 267/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto arch. Luciano A. Macrì, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Arch. Luciano A. Macrì

Lì, 13.02.2018

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Saverio Verduci

Lì, 13.02.2018

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.49, co. 1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Saverio Verduci

Li, 13.02.2018

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 07 del 19.02.2018

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente del C.C.
(f.to Vincenzo Frisina)

Il Segretario Generale
(f.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo on line, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì,

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

ESECUTIVITA'

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità **è divenuta esecutiva** in data 31.01.2017

☐ Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

☐ In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni

Oppido Mamertina li,